

**PRINCIPI INFORMATORI PER GLI  
STATUTI DEGLI AFFILIATI  
(legge 289/2002 e Statuto Federale)**

- 1) Indicare nella denominazione sociale che trattasi di associazione sportiva dilettantistica (**Legge 289/2002, art. 90 comma 17**) – (la rettifica della denominazione sociale può avvenire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione).
- 2) Avere, come finalità precipue, la pratica agonistica del tennis nel territorio dello Stato italiano (**art. 1 e 4 dello Statuto, art. 54 del Regolamento organico**) e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis (**Legge 289/2002, art. 90 comma 18, lettera a/3**).
- 3) Escludere dai propri intenti ogni fine di lucro (**art. 1 e 4 dello Statuto, art. 54 del Regolamento organico, art. 90 comma 18, lettera a/1, Legge 289/2002**), con obbligo di reinvestimento nell'attività sportiva di eventuali utili di gestione e di destinazione ai fini sportivi di eventuali residui attivi a seguito della liquidazione in conformità delle prescrizioni legislative vigenti.
- 4) Rispettare il principio di democrazia interna (**art. 4 dello statuto, art. 54 del Regolamento organico, art. 90 comma 18, lettera a/2, Legge 289/2002**).
- 5) Osservare e far osservare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T. , nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del C.O.N.I. (**art. 6 dello Statuto, art. 54 del Regolamento organico**).
- 6) Tesserare tutti i soci (**art. 6 dello Statuto**) – (nelle polisportive, tutti gli iscritti alla sezione tennis).
- 7) Osservare e far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria (**art. 59, 60, 61 dello Statuto, art. 102 e 103 del Regolamento di giustizia**).
- 8) Imporre agli amministratori il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive tennistiche ( **Legge 289/2002, art. 90 comma 18, lettera a/4**).
- 9) Prevedere che gli incarichi degli amministratori siano gratuiti (**Legge 289/2002, art. 90 comma 18 lettera a/5**).
- 10) Adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati e provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T. (**art. 6 e 8 dello Statuto**).
- 11) I componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quant ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati (**art. 8 dello Statuto**).